

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_h264 - - 1 - 2023-08-08 - 0054000

RHO

Codice Amministrazione: c_h264 Numero di Protocollo: 0054000

Data del Protocollo: martedì 8 agosto 2023 Classificazione: 1 - 4 - 0

Fascicolo: 2023 / 9

Oggetto: REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CITTADINA DELLO SPORT

Note:

MITTENTE:

SEGRETARIO GENERALE

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho. Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005. A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

MATTEO BOTTARI in data 08/08/2023



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CITTADINA DELLO SPORT

SOMMARIO

Capo I Disposizioni generali	3
Articolo 1 Istituzione della Consulta Cittadina dello Sport	3
Articolo 2 Finalità	3
Articolo 3 Organi della Consulta Cittadina dello Sport	4
Capo II Assemblea generale	4
Articolo 4 Composizione dell'Assemblea generale	4
Articolo 5 Presidenza dell'Assemblea Generale	5
Articolo 6 Convocazione dell'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport	5
Articolo 7 Competenza dell'Assemblea Generale	6
Articolo 8 Funzionamento dell'Assemblea Generale	6
CAPO III COMITATO ESECUTIVO	6
Articolo 9 Composizione del Comitato Esecutivo	6
Articolo 10 Competenze del Comitato esecutivo	7
Articolo 11 Funzionamento del Comitato esecutivo	8
Articolo 12 Durata del Comitato esecutivo	8
Capo IV Norme finali	8
Articolo 13 Entrata in vigore e disposizioni transitorie	8

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Istituzione della Consulta Cittadina dello Sport

- 1. E' istituita la Consulta Cittadina dello Sport quale organismo di rappresentanza civica delle associazioni sportive dilettantistiche delle società sportive dilettantistiche iscritte all'Albo delle associazioni comunali.
- 2. La Consulta Cittadina dello Sport rappresenta una forma ulteriore e diversa di rappresentanza civica, rispetto ai consigli cittadini disciplinati dallo Statuto comunale.
- 3. Le finalità, le competenze e il funzionamento della Consulta Cittadina dello Sport sono disciplinate integralmente da questo Regolamento.

Articolo 2 Finalità

- 1. La Consulta Cittadina dello Sport è un organismo consultivo e di confronto fra la stessa Amministrazione Comunale, i cittadini e il mondo dello sport ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) promuovere le attività motorie e sportive in tutte le fasce della popolazione quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché' al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico;
 - b) riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche;
 - c) incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;
 - d) favorire la promozione delle attività e manifestazioni sportive;
 - e) promuovere ogni tipo di iniziativa rivolta a combattere l'uso di sostanze dopanti ed anabolizzanti;
 - f) promuovere e sollecitare iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti sportivi;
 - g) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà cittadine in ambito sportivo;
 - h) favorire e coordinare la programmazione dell'attività sportiva in relazione all'impiantistica di proprietà comunale.
- 2. La Consulta Cittadina dello Sport inoltre contribuisce:
 - a) alla programmazione di iniziative per la promozione della pratica sportiva a tutti i livelli;

- b) allo sviluppo di iniziative sportivo/ricreative tendenti alla salvaguardia del benessere fisico e della salute dei cittadini;
- c) all'elaborazione dei criteri per l'utilizzo degli impianti sportivi e dei servizi sportivi e ricreativi.
- 3. La Consulta Cittadina dello Sport può fornire pareri ed avanzare proposte al Comune, sia sulla base della valutazione di istanze e problematiche inerenti le diverse realtà sportive, sia sulla base della più ampia partecipazione della cittadinanza ai fini di un'efficace programmazione di iniziative e progetti e della più ampia promozione dell'attività sportiva.

Articolo 3 Organi della Consulta Cittadina dello Sport

- 1. Gli organi della Consulta Cittadina dello Sport sono:
 - a) l'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport;
 - b) il Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport.
- 2. La costituzione e l'aggiornamento della composizione degli organi della Consulta Cittadina dello Sport sono effettuate con decreto del Sindaco tenendo conto delle disposizioni di questo Regolamento.

Capo II Assemblea generale

Articolo 4 Composizione dell'Assemblea generale

- 1. L'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport è composta dai legali rappresentanti di Società Sportive Dilettantistiche o Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritta nella sezione Società Sportive dell'Albo Comunale delle Associazioni del Comune.
- 2. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche possono designare una persona diversa dal legale rappresentante.
- 3. Il Sindaco e l'Assessore competente in materia di Sport sono componenti di diritto della Consulta, senza diritto di voto.
- 4. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche decadono dalla rappresentanza nella Consulta con la cancellazione dall'Albo delle Associazioni comunali oppure con il loro scioglimento.
- 5. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche non possono essere rappresentate nella Consulta o decadono altresì quando:
 - a) siano stati condannati per illecito sportivo dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico nei tre anni precedenti;

- b) siano stati condannati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico per l'uso di sostanze dopanti nei cinque anni precedenti;
- c) siano stati sanzionati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o dal Comitato Italiano Paralimpico, nei cinque anni precedenti, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI;
- 6. Nel caso in cui il rappresentante di una società sportiva o associazione sportiva sia assente ingiustificato a tre Assemblee Generali consecutive, il Presidente richiederà alla società o associazione interessata la sostituzione del proprio rappresentante.

Articolo 5 Presidenza dell'Assemblea Generale

- 1. La Presidenza dell'Assemblea Generale spetta al Sindaco o all'assessore delegato in materia di sport.
- 2. L'Assemblea generale elegge fra i suoi componenti, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un Vice Presidente.
- 3. La carica di Vice Presidente ha durata pari a quattro anni e comunque sino all'elezione successiva.
- 4. Il Vice Presidente cessano automaticamente dall'incarico per dimissioni oppure a causa della decadenza dalla Consulta della società o associazione rappresentata.

Articolo 6 Convocazione dell'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport

- 1. L'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport viene convocata di norma una volta all'anno.
- 2. Il Presidente convoca e presiede le sedute.
- 3. La convocazione avviene con preavviso di norma non inferiore a 30 giorni, mediante comunicazione trasmessa via mail, indirizzata a tutte le Società/Associazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune. La convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno, che specifichi gli argomenti che saranno trattati.
- 4. L'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport può inoltre essere convocata dal Presidente, qualora sia necessario, con almeno quindici giorni di preavviso o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.
- 5. In caso di urgenza, in via eccezionale, la convocazione potrà essere effettuata almeno 24 ore prima della data prevista.

- 6. Ogni componente dell'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport può proporre argomenti da discutere all'Ordine del giorno. La proposta deve essere inviata in forma scritta via e-mail all'Ufficio Sport. Eventuali proposte non comprese nell'Ordine del giorno potranno essere messe a votazione solo se presentate almeno 24 ore prima della seduta all'attenzione del Presidente.
- 7. Una seduta dell'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, mezz'ora dopo la prima convocazione, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 7 Competenza dell'Assemblea Generale

All'Assemblea Generale competono:

- a) l'elezione del Comitato Esecutivo;
- b) l'espressione di pareri su proposte dell'Amministrazione comunale in materia di sport;
- c) la costituzione di gruppi di lavoro per realizzare gli obiettivi e le finalità della Consulta Cittadina dello Sport. Dei gruppi di lavoro possono far parte anche persone ed esperti esterni all'Assemblea e al suo Comitato Esecutivo.

Articolo 8 Funzionamento dell'Assemblea Generale

- 1. L'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport esprime i propri pareri a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità la decisione spetta al Presidente.
- 2. Delle riunioni dell'Assemblea Generale è redatto un verbale a cura di un segretario designato dal Presidente all'inizio di ciascuna riunione.
- 3. Possono essere invitati alle sedute dell'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport in funzione agli argomenti all'Ordine del giorno, con diritto di parola ma non di voto, i dirigenti e i funzionari del Comune di Rho e i rappresentanti di Istituzioni, Enti, Associazioni esperti in materia, che abbiano specifico interesse sugli argomenti in discussione, compresi i rappresentanti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o del Comitato Italiano Paralimpico.

Capo III Comitato Esecutivo

Articolo 9 Composizione del Comitato Esecutivo

- 1. Il Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport è eletto dall'Assemblea ed è composto da dodici rappresentanti e precisamente:
 - a) Il Presidente dell'Assemblea Generale:

- b) Il Vice Presidente dell'Assemblea Generale;
- c) un rappresentante per la disciplina sportiva Calcio;
- d) un rappresentante per la disciplina sportiva Pallacanestro;
- e) un rappresentante per la disciplina sportiva Pallavolo;
- f) un rappresentante per la disciplina sportiva Ciclismo;
- g) un rappresentante per le associazioni appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico che curano le attività delle persone con disabilità;
- h) cinque rappresentanti per le altre discipline sportive.
- 2. Ogni associazione e società sportiva può presentare una candidatura al Comitato Esecutivo.
- 3. Ogni associazione e società sportiva potrà votare ed eleggere solo il rappresentante delle discipline sportive praticate.
- 4. Il voto è segreto e ciascun componente dell'Assemblea Generale potrà esprimere una sola preferenza.
- 5. Risulterà eletto il rappresentante che ha raccolto il maggior numero di preferenze per ogni disciplina sportiva.
- 6. Per quanto concerne l'elezione dei rappresentanti delle discipline di cui al comma 1 lettera h), saranno eletti i rappresentanti che hanno raccolto il maggior numero di voti.
- 7. In caso di parità di voti, si procederà al ballottaggio con una nuova votazione.
- 8. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il rappresentante della Società applicando, nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) anzianità di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni;
 - b) anzianità di iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
 - c) numero di tesserati per la stagione sportiva precedente all'elezione.

Articolo 10 Competenze del Comitato esecutivo

- 1. Al Comitato esecutivo competono:
 - a) l'elaborazione di proposte e di piani da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
 - b) l'elaborazione di pareri da sottoporre all'Assemblea Generale su proposte dell'Amministrazione comunale in materia di sport;
 - c) la costituzione di gruppi di lavoro per realizzare gli obiettivi e le finalità della Consulta Cittadina dello Sport. Dei gruppi di lavoro possono far parte anche persone ed esperti esterni all'Assemblea e al suo Comitato Esecutivo.

Articolo 11 Funzionamento del Comitato esecutivo

- Il Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport può essere convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.
- 2. Una seduta del Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da tenersi mezz'ora dopo la prima convocazione, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- 3. I componenti del Comitato decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
- 4. La decadenza di un componente deve essere comunicata all'interessato in forma scritta, mediante posta elettronica certificata a firma del Presidente o del Vice Presidente della Consulta Cittadina dello Sport, fatta salva la facoltà per l'interessato di presentare le proprie controdeduzioni con nota scritta entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di decadenza.
- 5. In caso di decadenza, si procederà quindi al reintegro di un nuovo componente eletto dall'Assemblea Generale della Consulta Cittadina dello Sport.
- 6. L'incarico di componente del Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport è gratuito e volontario e non dà diritto a rimborsi o compensi comunque denominati.
- 7. Tutti i componenti del Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport hanno diritto di parola e di voto.
- 8. Alla riunione del Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport possono partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti e i funzionari del Comune di Rho e i rappresentanti di Istituzioni, Enti, Associazioni esperti in materia, che abbiano specifico interesse sugli argomenti in discussione, compresi i rappresentanti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza o del Comitato Italiano Paralimpico.

Articolo 12 Durata del Comitato esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport resta in carico per quattro anni dalla sua elezione e comunque sino a nuova elezione.

Capo IV Norme finali

Articolo 13 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Questo Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella specifica sezione dedicata ai regolamenti del sito internet del Comune di Rho.

- 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questo Regolamento., il Sindaco provvede alla prima costituzione dell'Assemblea Generale.
- 3. L'attuale Comitato Esecutivo della Consulta Cittadina dello Sport rimane comunque in carica sino alla scadenza prevista dalle previgenti disposizioni.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 19/07/2023, pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on line, dal 21/07/2023 al 05/08/2023.

Il Segretario generale Matteo Bottari